

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio
Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale
Divisione
Regolamentazione II
Via Nazionale 91
00184 ROMA
ram@pec.bancaditalia.it

Aquara, 10 settembre 2016

Oggetto: Documento in consultazione "Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo".

Si premette un doveroso ringraziamento a codesta Autorità per il coinvolgimento nella valutazione del delicato contenuto delle disposizioni in consultazione che, nel complessivo ambito della "riforma", rischiano di pregiudicare l'autonomia e quindi l'identità stessa delle banche di credito cooperativo.

Si esprime apprezzamento nei confronti della Banca d'Italia per il documento posto in consultazione volto a completare, per quanto di competenza dell'Organo di Vigilanza, la disciplina contenuta nel Decreto Legge 18/2016, e piena adesione alle puntuali osservazioni formulate da Federcasse-Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane nel *position paper* al quale si rimanda per gli aspetti più analitici.

In questa sede, ci si limita pertanto a richiamare l'attenzione su alcuni profili "ontologici" della riforma che, a parere di chi scrive, meritano accurate riflessioni da parte di codesto Organo di vigilanza per quanto di competenza.

Nell'attuale documento in consultazione, il principio di proporzionalità dei poteri di direzione, coordinamento e controllo da parte della capogruppo rispetto alla rischiosità delle banche aderenti trova una declinazione parziale - sostanzialmente limitata alla sola attività di controllo, intervento e sanzione da parte della capogruppo - e disallineata con quanto previsto dall'art. 37-bis, c. 3, lett. b). n. 1, del TUB, che estende invece l'applicazione del sopra-indicato principio alla complessiva attività di direzione e coordinamento della

capogruppo. Appare pertanto opportuna una maggiore applicazione del c.d. principio *risk based approach* e che il binomio “autonomia/meritevolezza” – presupposto motivazionale essenziale nell’attività gestoria - trovi altresì una declinazione *ex ante* nell’attività di direzione e coordinamento della capogruppo.

In tale prospettiva, appare eccessivamente invasivo il meccanismo di nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo oltre a risultare non coerente con la normativa primaria (comma 3 dell’articolo 33 del D. Lgs. 385/93).

Parimenti, l’attribuzione alla Capogruppo di compiti di “razionalizzazione” – anziché mero coordinamento volto all’efficiente gestione del gruppo – dell’articolazione territoriale degli sportelli delle banche del gruppo si ritiene comporti un improprio ed eccessivo condizionamento che priva la banca aderente di una fondamentale leva strategica per la dovuta creazione di valore a favore degli *stakeholders*.

Fiduciosi in una favorevole valutazione dei suggerimenti proposti, si inviano distinti saluti.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI AQUARA
IL PRESIDENTE
Luigi Scorziello

